

Sentenza del 24/07/2017 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria - Sezione/Collegio 3

Intitolazione:

Imposta Comunale Pubblicità - Cassonetti luminosi inferiori a 5 mq - Caso del franchising - Imposta - Dovuta

Massima:

La distinzione tra insegna (esente da imposta) e pubblicità (tassata) sancita dall'art.17 comma 1 bis D.Lgs.507/93 non è suscettibile di applicazione analogica, valendo, in tema di esenzioni, il principio di tassatività. In caso di franchising, come nella specie, il principio resta valido in quanto tale contratto non trova valenza sul piano tributario

Testo:

FATTO 1.-La società xxxxx s.n.c ha proposto appello avverso la sentenza depositata il 20 agosto 2015 n. 355/7/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che ha respinto il ricorso proposto dalla suddetta società avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento inviato da Dogre s.r.l. - concessionaria servizio accertamento e riscossione per imposta pubblicità e affissioni del Comune di Perugia - per l' anno di imposta 2014 per l'importo di 441,00 euro, per mancato pagamento di 2 cassonetti luminosi uno bifacciale l'altro monofacciale, con le diciture "Pizzidea snack" e "Pizzidea pizza al trancio e da asporto" entrambi inferiori a 5 mq. La suindicata società ha lamentato in primo grado, in sintesi, il difetto di motivazione dell'impugnato avviso, la violazione del D.lgs. 507 del 1993 in considerazione della parificazione dell'insegna propria a quella del marchio acquisito in franchising, non avendo apposto sull'insegna il nome proprio (xxxxx) ma quello del franchisor quindi non sarebbe pubblicità "a favore di terzi"; ad avviso della società le insegne in oggetto sarebbero insegne di esercizio, come tali esenti da imposta in quanto apposte in funzione del contratto di franchising; conseguentemente spetterebbe l'esenzione di cui all'art. 17 del D.lgs 507/93 per le insegne di superficie complessiva inferiore a 5 mq.; secondo la circolare MEF n. 3 del 2002 infatti sarebbero esenti da imposta anche le insegne di esercizi commerciali in franchising. La CTP di Perugia ha respinto il ricorso del contribuente, qualificando in sintesi le insegne in questione come forme di pubblicità e non segni distintivi dell'azienda, compensando le spese di lite. Con l'atto di appello la società xxxxx ripropone tutti i motivi dedotti in primo grado Parte appellata, di contro, ripropone quanto già dedotto in primo grado, citando e allegando precedente specifico dell'adita CTR (sent. 125/03/2015) su identica questione pur se con soggetto passivo diverso, ribadendo che la scritta "Pizzidea" è riferita al franchisor ed ai servizi resi dalla medesima e non è dunque insegna di esercizio; quanto alla circolare ex adverso citata essa risulterebbe "contra legem" e andrebbe giocoforza disapplicata. All'udienza pubblica del 20 marzo 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 2. - L'appello è infondato e va respinto. 3. - Ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del D.lgs. 507 del 93 ai fini dell'imposta sulla pubblicità e le affissioni assume criterio dirimente la distinzione tra insegna e pubblicità, considerandosi la prima quale mezzo che la mera funzione di identificare il luogo ove si svolge l'attività economica di riferimento mentre la seconda è diretta unicamente a fare propaganda di merci, prodotti o servizi commercializzati (ex plurimis Cassazione civile, sez. trib., 30 dicembre 2014, n. 27497). Trattandosi di esenzioni dal pagamento di una imposta vige, naturalmente, il noto principio di tassatività della fattispecie ed il divieto di analogia ed interpretazione estensiva (ex multis, Cass., sez. I, sent. 14 dicembre 1991, n. 1350; cfr., altresì, Cass., sez. V-trib., sent. 30 novembre 2005, n. 26106, nonché Cass., sez. V-trib., sentt. 18 marzo 2009, n. 6542, 25 marzo 2011, n. 6925 e 26 ottobre 2011, n. 22279). Nel caso di specie l'indicazione specifica "Pizzidea" non identifica - come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure - il luogo ove si svolge l'attività bensì il marchio del franchisor che è cosa ben diversa dalla ragione sociale dell'appellante, dovendosi escludere che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica che è invece la caratteristica dell'insegna di esercizio ai sensi dell'art. 2 bis comma 6 della legge 75 del 2002. 4. - D'altronde, in questi stessi termini si è pronunciata recentemente l'adita CTR (sentenza 125/03/2015) su caso del tutto analogo, come correttamente rappresentato anche dalla difesa dell'appellata. 5. - A diverse conclusioni non può nemmeno giungersi argomentando dalla posizione contrattuale debole assunta di fatto nel rapporto di franchising dall'affiliato o franchisee rispetto al franchisor, con tendenziale applicazione della normativa civilistica dell'abuso di posizione dominante e di sub fornitura (Tribunale civ. Trieste 21 settembre 2006) dal momento che comunque sul piano giuridico, ai sensi della legge 129 del 2004, il contratto di affiliazione commerciale è pur sempre un negozio tra due imprenditori distinti e autonomi, risultando nel caso di specie il franchisor "Pizzidea" pertanto soggetto autonomo rispetto all'appellante. Ciò non può non aver effetto anche sul piano tributario. Non può pertanto apprezzarsi il pur argomentato assunto dell'appellante circa la natura di soggetto terzo del franchisor, apparendo egli presso il pubblico come soggetto non distinto dall'affiliato, alla stregua di un imprenditore "satellite".

6. - Anche quanto al motivo di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento ritiene il Collegio di non poter condividere l'assunto dell'appellante, risultando l'accertamento fornito di apparato motivazionale rispettoso del parametro normativo e comunque idoneo a consentire al contribuente l'esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. 7. - Infine nessuna rilevanza può assumere nel presente giudizio l'invocata circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3 del 2002 secondo cui sono esenti da imposta anche le insegne di esercizi commerciali in franchising. A prescindere da ogni altra considerazione, è sufficiente il richiamo al costante orientamento della giurisprudenza in tema di negazione di efficacia vincolante delle circolari emanate dall'amministrazione finanziaria anche per gli stessi uffici gerarchicamente subordinati (oltre che naturalmente per lo stesso giudice tributario) che ben possono, se "contra legem", disattenderla (ex multis Cassazione civile, Sez. un., 2

novembre 2007, n. 23031). 8. - Per i suesposti motivi l'appello va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio d'appello, in considerazione dell'obiettiva complessità delle questioni trattate. P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, definitivamente pronunciando, respinge l'appello. Spese compensate.

Perugia 20 marzo 2017. Il Giudice estensore Il Presidente Paolo Amovilli Federico Centrone
